

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III**Data:** 08/04/2014**Numero:** 8134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA	Maurizio	- Presidente	-
Dott. AMENDOLA	Adelaide	- Consigliere	-
Dott. FRASCA	Raffaele	- Consigliere	-
Dott. DE STEFANO	Franco	- Consigliere	-
Dott. SCRIMA	Antonietta	- rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10821-2008 proposto da:

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato GARATTI
LUCIANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

C.T., C.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE GORIZIA, 22, presso lo studio dell'avvocato MOTTI BARSINI
GIUSEPPE LUDOVICO, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato BONDIONI MASSIMO giusta procura in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 15/2008 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,
depositata il 16/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l'Avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo; assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato nel 1993 P.V. proponeva opposizione ex art 615 c.p.c. avverso il precetto con cui era stato intimato a lei e al marito, C.G., il rilascio dell'immobile acquistato da T. e C.A. nella procedura esecutiva immobiliare n. 322/86, deducendo di essere comproprietaria - a seguito dell'acquisto effettuato con il coniuge in regime patrimoniale di comunione di beni - per la quota di 1/4 dell'immobile sito in (OMISSIS), oggetto dell'esecuzione immobiliare e di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 599 c.p.c. e la convocazione di cui all'art. 600 c.p.c..

I convenuti C. si costituivano dinanzi al Tribunale di Brescia rappresentando che dai documenti acquisiti alla procedura esecutiva risultavano proprietari esclusivi dei beni staggiti solo gli esecutati e non l'opponente e chiedevano la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per non aver ancora rilasciato l'immobile.

Il Tribunale adito, con sentenza del 17 dicembre 2004, riteneva provato che l'acquisto dei beni oggetto del pignoramento era avvenuto in costanza di comunione legale tra i coniugi per cui appartenevano anche all'opponente ma che il terzo procedente aveva agito in buona fede con conseguente inesistenza di un vizio di legittimità dei singoli atti esecutivi e, rilevato che dalla perizia di stima, dall'ordinanza d'asta e dal decreto di trasferimento risultavano comunque poste in vendita le sole quote di comproprietà degli esecutati, rigettava l'opposizione e la domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti.

Avverso tale decisione la P. proponeva appello, cui resistevano i C., che ne chiedevano il rigetto e proponevano, a loro volta, appello incidentale.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 16 gennaio 2008, rigettava l'appello principale, accoglieva quello incidentale e, per l'effetto, condannava la P. al pagamento della somma di Euro 42.000,00, in favore degli appellanti, a titolo di risarcimento del danno, e poneva a carico dell'appellante le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito P.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di più motivi.

Hanno resistito con controricorso T. e C.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti secondo i quali la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente sarebbe priva di specialità, contenendo la stessa, pur apposta a margine del ricorso, espressioni inconciliabili con la volontà di proporre ricorso per cassazione, essendo con essa conferito al procuratore l'incarico di difendere la P. "in ogni stato e grado", "nelle esecuzioni ed opposizioni", "con facoltà di proporre riconvenzionali e chiamare in causa terzi".

1.1. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte - che va ribadito in questa sede - il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione rispetta il requisito della specialità, cui all'art. 365 c.p.c. senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, atteso che il rispetto di quel requisito è con certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica, dell'art. 83 c.p.c. per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso (od il controricorso), essendo la posizione topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio

cui l'atto accede sicchè risulta irrilevante l'uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito (v. Cass. 21 maggio 2007, n. 11741, con cui è stata ritenuta valida la procura apposta a margine del ricorso ancorchè essa risultasse conferita con l'espressione "delego a rappresentarmi in tutti i gradi"). Nel caso all'esame l'espressione, contenuta nella procura apposta a margine del ricorso, "delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado, in questa procedura", con contestuale elezione di domicilio a Roma, soddisfa il richiamo il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c., essendo il richiamo alla "presente procedura" sufficiente per desumere la volontà della parte a promuovere il giudizio di legittimità, pur in presenza di riferimenti a facoltà proprie del giudizio di merito (v. anche Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954).

2. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c. - inserito nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) - in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (16 gennaio 2008).

2.1. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, "i quesiti di diritto imposti dall'art. 366 bis c.p.c. - introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, comma 1, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità - rispondono all'esigenza di soddisfare non solo l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il cui rafforzamento è alla base della nuova normativa secondo (l'esplicito intento evidenziato dal legislatore alla Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l'investitura stessa del giudice di legittimità" (v. Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass. 9 maggio 2008, n. 11535; Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., sez. un., 29 ottobre 2007, n. 22640;

Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n. 14385).

Pertanto, affermano le Sezioni Unite di questa Corte che, "travalicando" "la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità" "la risoluzione della singola controversia, il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l'onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l'individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma.

Incontroverso che il quesito di diritto non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato, nell'elaborazione dei canoni di redazione di esso la giurisprudenza di questa Suprema Corte è, pertanto, ormai chiaramente orientata nel ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso debba consentire l'individuazione tanto del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, del principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata; id est che il giudice di legittimità debba poter comprendere, dalla lettura del solo quesito inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamele compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare. Ove tale articolazione logico-giuridica manchi, il quesito si risolverebbe in un'astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto, risulterebbe, ciò nonostante, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta, l'errore di diritto imputato al giudice a quo ed il difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione del principio cui la Corte deve pervenire nell'esercizio della funzione nomofilattica. Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera richiesta d'accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata

nello svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione d'una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso" (v., in motivazione, Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; v. Cass., ord., 24 luglio 2008, n. 20409).

2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato, inoltre, precisato che, secondo l'art. 366 bis c.p.c., anche nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22453). Con l'ulteriore precisazione che tale requisito non può dirsi rispettato qualora solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo - all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente - consenta di comprendere il contenuto e il significato delle censure (Cass., ord., 18 luglio 2007, n. 16002; Cass. 19 maggio 2011, n. 11019), in quanto la ratio che sottende la disposizione indicata è associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (v. Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).

2.3. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che va ribadito, è ammissibile il motivo di ricorso con cui siano denunziati sia vizi di violazione di legge che di motivazione, qualora tale motivo si concluda con la formulazione di tanti quesiti corrispondenti alle censure proposte, poichè nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale duplice denuncia, a nulla rilevando l'art. 366 bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 il quale esige che, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 3 il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5, che l'illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale si assuma che la motivazione sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione ma non richiede anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti (Cass. 18 gennaio 2008, n. 976; Cass. 26 marzo 2009, n. 7621).

3. Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2929 c.c. e/o degli artt. 599-600 e 601 c.p.c." e al riguardo si formula il seguente quesito di diritto: "Affermata l'esistenza di un diritto di proprietà per la quota di 1/4 in capo ad un terzo non debitore nel caso di espropriazione di immobile indiviso, per debito di uno soltanto dei comproprietari, qualora il creditore procedente non provveda agli adempimenti di cui agli artt. 599, 600 e 601 c.p.c. previsti per l'espropriazione di beni indivisi, si verifica la nullità del procedimento esecutivo? In detta ipotesi deve ritenersi applicabile l'art. 2929 c.c..

4. Con il secondo motivo si deduce "nullità, illegittimità ed inefficacia degli atti di precetto notificati all'appellante in data 13/04/93 e 22/06/94 - Contraddittoria motivazione dei giudici di secondo grado circa un fatto fondamentale" ed in ordine a tale motivo si pone il seguente quesito di diritto: "Deve ritenersi che abbia effetto in confronto dell'acquirente l'accertamento che la parte che ha proceduto all'espropriazione forzata mancava del diritto a procedervi, in specie in base al principio di tutela dell'affidamento incolpevole, di cui l'art. 2929 c.c. costituisce un'applicazione particolare, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo, in base al quale si sia proceduto all'esecuzione forzata ed alla vendita forzata del bene dell'esecutato, pregiudica e/o può pregiudicare il terzo il quale se ne sia reso acquirente a seguito del procedimento esecutivo nel quale non sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 599- 600 e 601 c.p.c..".

5. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi inammissibili.

5.1. Premesso che l'eccezione di giudicato, sollevata dai controricorrenti difetta di

autosufficienza, non essendo peraltro stati riportati testualmente i motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado, e rilevato, comunque, che la Corte di merito -diversamente da quanto sostengono i controricorrenti (v.

controricorso p. 7), - nell'esaminare i motivi di gravame della P., ha espressamente ritenuto la non opponibilità agli aggiudicatari della mancanza dell'avviso ex artt. 599 e 600 c.p.c., ai sensi dell'art. 2929 c.c. (v. sentenza impugnata p. 8), il che induce a ritenere che non sussiste l'eccepito giudicato, i quesiti proposti in relazione ai motivi all'esame risultano non idoneamente formulati. Gli stessi, infatti, non si conformano ai requisiti prescritti dall'art. 366 bis c.p.c., nell'interpretazione che di tale norma ha fornito il "diritto vivente" e al riguardo si rinvia a quanto già evidenziato nel p. 2.1; inoltre, il secondo mezzo non è assistito, in relazione ai dedotti vizi motivazionali, da un distinto momento di sintesi (c.d. quesito di fatto) e a tale proposito si richiamano le argomentazioni esposte nel p. 2.2..

6. Le deduzioni di cui ai nn. 3) e 4) del ricorso, con riferimento rispettivamente all'appello incidentale e alle ulteriori domande formulate in via subordinata e, comunque, incidentale dai C., non si risolvono in veri e propri motivi, evidenziandosi, peraltro, che al riguardo viene omessa l'indicazione di una specifica rubrica e manca la formulazione di ogni quesito, limitandosi inoltre la ricorrente, in relazione a quanto dedotto al n. 5), a chiedere la conferma della statuizione della Corte di merito.

7. In ordine, infine, alle doglianze relative ai vizi motivazionali di cui a p. 10 e 11 del ricorso, si osserva le stesse non sono ritualmente veicolate, non risultando rispettato il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., n. 4 e, comunque, sono infondate, essendo la motivazione della sentenza impugnata logica e priva delle lamentate contraddizioni.

8. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi - www.iusexplorer.it - 13.05.2014